

**SENTENZA**

Cassazione civile sez. I - 15/04/2025, n. 9888

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria - Presidente
Dott. IOFRIDA Giulia - Relatore
Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere
Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere
Dott. REGGIANI Eleonora - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17843/2024 R.G.

proposto da:

Bl.Va., rappresentata e difesa dall'avvocato FAVA GIOVANNA (Omissis)
unitamente all'avvocato MANENTE Maria Teresa (Omissis)
ricorrente

contro

Ro.Gi., rappresentato e difeso dall'avvocato LUSARDI AURORA
(Omissis)

controricorrente

avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO BOLOGNA nel proc.to n. 922/2022
depositato il 04/07/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2025 dal
Consigliere GIULIA IOFRIDA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'Appello di Bologna, con decreto pubblicato il 4/7/2024, ha in parte riformato la decisione del Tribunale di Parma del 2022, con la quale - in un procedimento avviato da Bl.Va. nei confronti di Ro.Gi. per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli Ca. e Gi., nati, rispettivamente, il 18/3/2020 e il 27/2/2021, dalla relazione, con convivenza more uxorio dal 2019, tra la Bl.Va. e il Ro.Gi., ormai cessata - si era disposto, all'esito di una CTU, l'affido dei minori ai Servizi Sociali di Parma, il loro collocamento in forma paritetica e alternata presso entrambi i genitori, l'incarico ai Servizi Sociali di articolare nel dettaglio il programma di collocazione paritetica e alternata più consono agli interessi dei minori, e in rapporto alla loro crescita, prevedendo calendario e modalità di frequentazioni, visite e pernottamenti presso l'uno o l'altro genitore, la regolamentazione della frequentazione nei periodi festivi, l'incarico ai Servizi Sociali di articolare nel dettaglio il programma di collocazione paritetica e alternata più consono agli interessi dei minori, e in rapporto alla loro crescita, prevedendo calendario e modalità di frequentazioni, visite e pernottamenti presso l'uno o l'altro

genitore, la regolamentazione della frequentazione nei periodi festivi, non si era autorizzato il trasferimento dei minori, richiesto dalla madre, a Modica, dove viveva la sua famiglia d'origine e si era previsto l'obbligo a carico di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento in via diretta dei figli nei periodi di rispettiva spettanza, oltre al pagamento del 50 per cento ciascuno delle spese straordinarie; il tutto con spese di lite integralmente compensate tra le parti.

In particolare, i giudici d'appello, all'esito di una nuova CTU, hanno disposto l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre e autorizzazione dello stesso alle decisioni di maggiore importanza in materia scolastica e sanitaria, dando mandato ai Servizi Sociali del Comune di Parma già incaricati di vigilanza, sostegno e facoltà di intervento nel conflitto genitoriale, e previsto che la madre "possa vedere e tenere con sé i figli tre fine settimana ogni quattro, dal venerdì al termine dell'orario scolastico fino alla ripresa della scuola il lunedì mattina; durante le vacanze natalizie i figli resteranno una settimana con ciascun genitore; le vacanze pasquali saranno sempre di competenza materna; il periodo estivo i figli resteranno con la madre, salvo che per due settimane anche consecutive (o tre settimane su accordo tra le parti) che trascorreranno con il padre", con fissazione in Euro 300,00 per ciascun figlio il contributo dovuto dalla madre al padre per il mantenimento dei minori oltre il 50% delle spese straordinarie e invito ai genitori ad un intervento psicoterapico per entrambi e ad una rivalutazione NPI periodica dei bambini. Le spese processuali sono state compensate per un quarto e poste a carico della Bl.Va. per i restanti $\frac{3}{4}$ di entrambi i gradi, mentre le spese di CTU sono state poste a carico delle parti in solido.

Preliminarmente, la Corte d'Appello non ha ammesso "né le note depositate fuori udienza dal difensore della Bl.Va. senza autorizzazione, con rilievi alla perizia oltre i termini di legge già concessi ai CTP per osservazioni, né i documenti che la difesa della reclamante ha chiesto di produrre all'ultima udienza perché ininfluenti ai fini della decisione ". Quindi la Corte ha rilevato che, dalla nuova CTU genitoriale, espletata, con colloquio clinico della coppia e individuale, "nel rispetto del contraddittorio tra le parti e con l'intervento delle Consulenti di parte nell'arco temporale compreso tra il 12 febbraio e il 6 maggio 2024", era emerso per entrambi i genitori una sostanziale adeguatezza nell'esercizio delle funzioni genitoriali di base e l'assenza di psicopatologie di rilievo idonee a interferire significativamente con le competenze genitoriali.

Tuttavia, quanto alla Bl.Va., "il Consulente ha riscontrato la presenza di una problematica specifica e ben definita delle funzioni genitoriali, inquadrabile quale "lesione della funzione triadica" (la funzione che permette il riconoscimento del terzo che, con le sue diversità, pone un limite all'onnipotenza soggettiva e che è alla base dell'accettazione di una prospettiva diversa dalla propria), che, inevitabilmente, comporta ricadute pregiudizievoli anche sui figli, ostacolando il buon funzionamento della funzione rappresentativa e della più basilare funzione di accudimento e protettiva. Elementi sintomatici di tale condizione: la totale assenza di problematizzazione in ordine alla recente faticosa situazione dei due bambini, iscritti a due diverse scuole distanti circa 50 chilometri" (a seguito del trasferimento della madre, da Parma a Piacenza, e della sua volontà di esercitare il diritto di frequentazione paritetica), con un vissuto di incertezza nei minori, e "una peggiorata e radicalizzata difficoltà della sig.ra Bl.Va. nella gestione dei bambini sul piano del criterio dell'accesso all'altro genitore"; la Bl.Va., in sostanza, non riconosce l'adeguatezza genitoriale del Ro.Gi., ritenendolo incapace di assolvere a funzioni congrue alle esigenze dei minori e manifestando nei suoi confronti, anche alla presenza dei figli, un'ostilità oggi ancora più accentuata.

Quanto al Ro.Gi., il Consulente aveva rilevato come le convinzioni materne non avessero trovato alcuna conferma nel percorso osservativo condotto ed evidenziato, invece, "la tendenza dei bambini a ricercare il padre e la sussistenza di un solido rapporto tra questi e i figli", che il Ro.Gi. ha "una significativa capacità di riconoscere le esigenze e le preferenze dei figli, oltretutto la capacità di gestire e contenere efficacemente i due bambini che, soprattutto negli ultimi tempi, hanno mostrato segni di iperattività" e inoltre, aspetto questo apprezzabile, a parere del Consulente, ha incluso la figura della madre nella comunicazione iniziale fatta al figlio Ca., il che indica un'apertura spontanea discorsiva verso la madre.

In entrambi, a fronte di uno sviluppo in linea con l'età, il consulente aveva rilevato "fragilità sul piano dell'attaccamento e della tolleranza alle frustrazioni legate alla separazione (con maggiori criticità riscontrate in Ca.); un disagio, in definitiva, certamente accentuato dal protarsi della conflittualità genitoriale e dei cambiamenti intercorsi rispetto ai luoghi di vita, che si è

cristallizzato in un generalizzato timore di perdita delle figure di attaccamento primario".

Il consulente, essenzialmente alla luce delle problematiche riscontrate nella madre, suggeriva "un regime di affido che consentisse al padre di effettuare le scelte di maggiore importanza rispetto alla salute e alla scuola dei minori" o, in subordine, qualora tale ipotesi sia considerata eccessivamente limitante rispetto al ruolo materno, l'affidamento ai Servizi Sociali territorialmente competenti; quanto al collocamento dei minori, il consulente riteneva che lo stato attuale rendeva "impraticabile, in quanto lesiva dell'equilibrio psico-emotivo dei minori, la frequentazione paritetica", considerata l'attuale doppia frequentazione scolastica (i minori avevano frequentato uno spazio educativo sia in Piacenza, contesto materno, sia in Parma, contesto paterno), ritenuta una condizione confusiva e destabilizzante per i due minori (ragionevolmente non praticabile oltre l'inizio della scuola dell'obbligo), mentre il collocamento paritetico "deve essere tollerato dal minore, non deve esservi eccessiva distanza tra le abitazioni, deve esservi un basso livello di conflittualità genitoriale, il minore non deve essere troppo piccolo" e si deve garantire "la frequentazione di un'unica scuola da parte dei due bambini, che necessitano di una casa simbolica, idonea a conferire loro stabilità e a risolvere la condizione di incertezza sofferta sul piano sintomatico e ideativo".

Pertanto, il consulente, stante l'ostilità della madre "nel consentire l'accesso al terzo simbolico che intervenga nella relazione con i figli", ha affermato che appariva opportuno il collocamento prevalente dei minori a Parma presso il padre, in maniera tale da consentire ad entrambi i genitori di mantenere un ruolo affettivo significativo nella vita dei bambini, con modalità specifiche di frequentazione da parte della madre.

La Corte d'Appello ha poi dato atto dell'aggiornamento della Relazione dei Servizi Sociali del Comune di Parma, all'esito degli incontri svolti tra il novembre 2023 e il gennaio 2024, dalla quale era stata rilevata "molta sofferenza nei due minori per i continui spostamenti tra Parma e Piacenza, con maggiori difficoltà e manifestazioni d'ansia in Ca., che esterna crisi di rabbia, aggressività e pianto, nonché difficoltà con il cibo".

La Corte d'Appello ha quindi conclusivamente ritenuto che, "nel superiore interesse dei minori e della loro maggiore stabilità", la soluzione ottimale per gli stessi coincida con un affido congiunto con collocazione prevalente presso il padre e autorizzazione dello stesso alle decisioni di maggiore importanza in materia scolastica e sanitaria, dando mandato ai Servizi Sociali di vigilanza, sostegno e facoltà di intervento nel conflitto genitoriale; la Corte condivideva poi il prospetto delle visite materne elaborato dal consulente, perché ritenuto consono all'interesse dei minori e al rispetto del diritto della bigenitorialità sempre nel superiore interesse dei minori e delle loro esigenze di stabilità e, in ragione dei maggiori tempi di permanenza con il padre, ha disposto che la madre debba versare al padre Euro 300,00 per ciascun figlio oltre il 50% delle spese straordinarie.

In ragione dell'esito complessivo della lite, rispetto alle domande formulate, e della "maggiore soccombenza" della Bl.Va., la stessa è stata dichiarata tenuta alla refusione dei tre quarti delle spese processuali per i due gradi del giudizio, compensate tra le parti per il residuo un quarto.

Avverso la suddetta pronuncia, comunicata il 12/7/2024, Bl.Va. propone ricorso per cassazione, notificato l'8/8/2024, affidato a nove motivi, nei confronti di Ro.Gi. (che resiste con controricorso) e del Procuratore Generale presso Corte d'Appello Bologna e Procuratore Generale presso Corte Cassazione.

La Corte d'Appello di Bologna ha respinto l'istanza di sospensione

dell'efficacia esecutiva della decisione di primo grado, con decreto del 24/9/2024.

È stata depositata istanza di sollecita definizione nel dicembre 2024.

È stata fissata l'adunanza camerale del 20 marzo 2025.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la nullità del decreto per violazione degli articoli 70, 71, 158 e 161 c.p.c. in relazione all'art. 360, 1 comma, n. 4 per omessa comunicazione degli atti al P.M. e conseguente assenza di intervento e parere del PM in causa in cui è obbligatorio il suo intervento; b) con il secondo motivo, nullità del decreto per violazione degli articoli 6 CEDU, 111 Cost, 112 c.p.c. che formula il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia della Corte di appello di Bologna su tutte le domande sottoposte alla sua attenzione, attraverso l'esame dei singoli motivi di reclamo; c) con il terzo motivo, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 155 c.c. e 315 bis c.c., 337 ter, quater, quinquies e octies c.c., 62 c.p.c. e 194 c.p.c., e 709 ter c.p.c. nonché dell'art. 2, 16, 31, 32 e 111 della Costituzione ed omesso esame di fatti decisivi in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., avendo collocato prevalentemente i figli presso il padre, autorizzandolo ad adottare le decisioni più importanti in materia di scuola e salute, escludendo così la madre da dimensioni fondanti della vita dei figli, pur in assenza di psicopatologie rilevanti a suo carico, con una motivazione intrisa di pregiudizi e priva di riscontri oggettivi, basata esclusivamente su una presunta problematica ascientifica e giuridicamente inesistente di "lesione della funzione triadica"; d) con il quarto motivo, omesso esame, ex art. 360, 1 comma, n. 5 c.p.c. di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla mancata valutazione del positivo accertamento dei presupposti per l'emanazione di un ordine di protezione da parte del Tribunale di Parma nonché dell'accertata permanenza nel padre di elevata aggressività, come risultante dal test effettuato nel corso della CTU dinanzi alla Corte territoriale di secondo grado; e) con il quinto motivo, nullità del decreto per violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 337 quater c.c. - 8 e ss. della Legge n. 27/06/2013 n. 77, di ratifica della Convenzione Internazionale di Istanbul del 11/05/2011; articoli 5, 31, 33, 34 della Convenzione di Istanbul; violazione della normativa internazionale ed interna in materia di affidamento di figli minori in caso di violenza domestica - violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'articolo 360 co. 1 n. 3 c.p.c., non avendo la Corte d'Appello ritenuto ravvisabile, nella condotta aggressiva, violenta, offensiva e degradante tenuta da Ro.Gi. nei confronti della madre alla presenza dei figli, un comportamento contrario al rispetto dei diritti umani della ricorrente nonché anche ai fini dei rapporti con i figli; f) con il sesto motivo, violazione degli artt. 3, 18 della Convenzione internazionale di New York sui diritti del fanciullo ratificata con legge n. 176 del 27 maggio 1999; degli artt. 3-6 della Convenzione Europea di Strasburgo sui diritti del fanciullo ratificata con legge n. 77 del 20.3.2003; dell'art. 4 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori (STE n. 192) firmata dall'Italia il 15 maggio 2003; degli artt. 3, 8 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dell'art. 32 Cost.; degli artt. 3, 18, 29, 31 della Convenzione di Istanbul; violazioni tutte rilevanti in relazione all'articolo 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per aver deciso la Corte di appello un regime di affidamento che lede il diritto dei minori alla stabilità e continuità della relazione con la madre e non ha considerato gli obblighi di protezione da adempiere in caso di condotte pregiudizievoli di un genitore nei confronti dei figli, in questo caso il padre; g) con il settimo motivo, nullità del decreto e del procedimento ex art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, c.p.c., per violazione delle regole del contraddittorio e degli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 112, 115 e 156 c.p.c., degli artt. 2697 e 2907 c.c., per avere escluso dal processo la produzione documentale e le note depositate dalla difesa Bl.Va., relative a fatti nuovi e determinanti ai fini della decisione configurando così omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione; h) con l'ottavo motivo, la nullità del decreto per violazione dell'articolo 337 c.c. in relazione all'articolo art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. in relazione all'art. 337 c.c. in ordine alla misura e modo del mantenimento considerato l'errato calcolo dei tempi di cura dei bambini presso l'uno e l'altro genitore, al fine dell'assegno perequativo di mantenimento, errata valutazione dei redditi delle parti e degli oneri a carico di ciascuno; i) con il nono motivo, la violazione dell'art. 91 c.p.c. in riferimento all'articolo 360 co. 1 n. 3 c.p.c. in ragione della condanna ingiustificata al pagamento dei due terzi delle spese dei due gradi di giudizio.

2. Il controricorrente, anche in memoria, allega di avere dimostrato in appello di essere stato assolto in sede penale dai reati di maltrattamenti, con la formula "perché il fatto non sussiste", e di violenza, "perché il fatto non costituisce reato", con sentenza n. 33/2023 del GUP presso il Tribunale di Parma.

Ma la ricorrente deduce che, nelle more della prima udienza dinanzi al Tribunale di Parma, nel giudizio civile avviato dalla Bl.Va. con ricorso del 2021, era stato emesso, a fronte di condotte offensive e prevaricanti ai danni della Bl.Va. da parte del Ro.Gi., un ordine di protezione, volto

ad interrompere le violenze e le prevaricazioni, con provvedimento concesso inaudita altera parte, in data 15/11/2021, e confermato all'udienza successiva, con ordine di allontanamento del padre dalla casa familiare e incarico ai servizi sociali di disporre incontri protetti padre-bambini.

3. La ricorrente espone di avere ottenuto dal suo datore di lavoro (in Piacenza, come medico nefrologo), in forza della normativa in materia di violenza domestica, la possibilità di trasferirsi a lavorare a Modica ma che l'istanza al Tribunale, nel febbraio 2022, veniva respinta, stante la necessità di istruire il procedimento, ed erano stati adottati i provvedimenti di carattere urgente e provvisorio stabilendo la collocazione dei bambini presso la madre.

Una successiva istanza di modifica del decreto provvisorio, inoltrata dalla Bl.Va., la quale invocava la violazione dell'art.31 della convenzione di Istanbul, era stata respinta dal Tribunale. La ricorrente deduce che, per non abbandonare i bambini, era rimasta nella casa di Parma, continuando ad affrontare da sola gli elevati costi di affitto, utenze e spese di baby-sitter.

Deduce la ricorrente che, nel corso del giudizio di primo grado, a seguito di CTU, era stato introdotto il pernottamento dei bambini (Ca. di due anni e Gi. di sedici mesi) presso il padre; sugli effetti negativi per i piccoli erano state formulate osservazioni dal consulente di parte, "banalizzate dal CTU".

3. La prima censura è infondata.

Lamenta la ricorrente che quanto affermato nell'intestazione del decreto, ove si legge "con l'intervento del Pubblico Ministero", non troverebbe corrispondenza negli atti del processo, in quanto il Pubblico Ministero non soltanto non ha reso alcun parere "ma neppure risulta coinvolto dalla Corte, con la sufficiente ma necessaria comunicazione degli atti della presente causa come prescritto dall'art. 71 c.p.c."

Ora, nei giudizi civili in cui è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., il disposto della legge è osservato, a norma dell'art 71 c.p.c., con la comunicazione degli atti all'ufficio competente del P.M., per consentirgli d'intervenire in giudizio con un proprio rappresentante; nessun'altra comunicazione deve essere fatta a quell'ufficio, che, nell'esercizio delle facoltà e dei poteri di cui all'art 72 c.p.c., può intervenire alle udienze, dedurre prove, prendere conclusioni e proporre impugnazioni, senza, peraltro, che il mancato esercizio di tali poteri implichi la nullità delle udienze disertate dal PM o degli atti ai quali il medesimo non è intervenuto e delle sentenze pronunciate malgrado la mancanza di sue conclusioni (Cass. 40377/2021).

Dal decreto emerge che, nel corso del procedimento di reclamo, " il Pubblico Ministero regolarmente interveniva", come riportato anche nell'intestazione.

È stata acquisita, dalla Cancelleria del giudice a quo, copia del decreto del 4/7/24 ove, in alto a sinistra, vi è il "Visto" del PM, con rinuncia all'impugnazione, firmato il 16/7/24.

Il che rende sufficiente ogni verifica su quanto riportato nel provvedimento impugnato, con riguardo all'intervento del PM nel corso del procedimento.

4. La seconda censura è fondata.

4.1. Lamenta la ricorrente che la Corte d'Appello non abbia preso in esame nessuno dei motivi di reclamo (i primi tre - quattro se si guarda alla descrizione delle doglianze nel decreto impugnato - vertenti sul fatto che la decisione di primo grado si fosse limitata a recepire le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nella relazione ivi depositata, di cui si era eccepita la nullità, annullabilità, falsità dei dati utilizzati; con il quinto motivo, si era eccepita, con riguardo alle allegazioni di violenza e maltrattamenti, la violazione della Convenzione di Istanbul, trattato del tutto ignorato dal Giudice di primo grado e dalla Corte d'Appello; con il sesto motivo, la nullità della CTU e del decreto per avere del tutto omissso di valutare la serenità dei bambini con la madre, avere imposto, per motivi esclusivamente ideologici, pernottamenti presso il padre; con il settimo motivo, per avere il Tribunale, "a fronte di una madre adeguata, come nel caso di specie", non affidato i bambini alla madre, pur non essendovi necessità di alcuna CTU; con l'ottavo motivo di appello, si era eccepita la nullità del decreto di primo grado per violazione degli artt.26 e 31 della Convenzione di Istanbul, convenzione direttamente vincolante nel nostro ordinamento e che impone, in presenza, non di una mera conflittualità nella coppia, ma di

condotte violente, aggressive di un partner sull'altro, che se ne tenga conto nell'affidamento dei figli; con il nono motivo di appello, si era denunciata "l'applicazione ideologica e distorta del principio di "bigenitorialità", reso predominante rispetto al diritto e all'interesse preminente dei minori e del tutto avulso dal caso concreto", essendosi trascurate la tenera età dei bambini, la difficoltà a staccarsi dalla madre, l'aggressività paterna; con il decimo motivo di appello, si era denunciata "l'illegittimità di un calendario di frequentazione che privava i bambini della stabilità presso la madre e che si era già mostrato del tutto impraticabile e dannoso per i bambini pur abitando nella stessa città, ancor più difficile per genitori che lavorano ed abitano in città diverse, recidendo altresì i contatti con i parenti di linea materna").

La Corte territoriale, con una motivazione apparente oltre che viziata per omessa pronuncia sui motivi di appello, ha "stigmatizzato il comportamento della madre concludendo con un vero e proprio sillogismo - del tutto apodittico, avulso dalla realtà, perché basato su una ipotesi presuntiva", la "lesione della funzione triadica" (per avere negato l'accesso, anche simbolico, dei bambini al padre), senza un percorso di dimostrazione logica, pur avendo rilevato il CTU dr. Grimoldi in entrambi i genitori una sostanziale adeguatezza nell'esercizio delle funzioni genitoriali di base e l'assenza di psicopatologie di rilievo idonee a interferire significativamente con le competenze genitoriali. Inoltre, sarebbero state trascurate circostanze emergenti dalla CTU quali le "serie problematiche paterne", la perdurante aggressività del padre, l'elevato punteggio della rabbia, o i "risultati testistici per nulla incoraggianti", nonché i comportamenti pregiudizievoli dello stesso nei confronti dei figli, esposti sin dalla tenera età, alla violenza nei confronti della propria madre, ritenuti sussistenti tanto da fondare un ordine di protezione.

4.2. In effetti, la Corte d'Appello è incorsa nel vizio di motivazione apparente e di omessa pronuncia su alcuni motivi di appello.

Il decreto, dopo avere esposto i motivi di gravame, li trascura del tutto, ritenendo di poterne omettere l'esame sulla base delle risultanze della nuova CTU espletata in appello e dell'acquisizione dell'aggiornamento della relazione dei Servizi Sociali del Comune di Parma.

Ma, seppure i primi quattro motivi e il sesto vertevano essenzialmente sull'eccezione di nullità o illegittimità della CTU espletata in primo grado, posta a base della pronuncia impugnata di primo grado, superata dalla decisione, in appello, di rinnovare in toto l'incombente peritale, e i motivi settimo e decimo, in punto di modalità di affidamento dei minori, disposta in primo grado al Servizio sociale, possono ritenersi comunque presi in esame dalla Corte di merito, che all'esito dell'istruttoria espletata, ha comunque modificato il regime di affidamento (in affidamento condiviso con collocamento prevalente dei minori presso il padre), vi erano dei motivi specifici di gravame, quali il quinto, l'ottavo e il nono, che non possono dirsi esaminati, neppure sotto forma di rigetto implicito.

Essi concernevano le allegazioni di violenza e maltrattamenti da parte del Ro.Gi., che avevano dato luogo, in primo grado, ad un ordine di protezione, e la denuncia di violazione della Convenzione di Istanbul, per mancata considerazione di dette condotte violente in sede di affidamento dei figli.

Sulla base di tali motivi di reclamo, la ricorrente chiedeva disporsi l'affidamento dei bambini a lei, anziché ai Servizi Sociali, e la

fissazione di un calendario più rispettoso dei tempi dei bambini, con fine settimana alternati tra i due genitori.

Orbene, vi è omissione di pronuncia ove la sentenza sia corredata da una motivazione solo apparente, ossia caratterizzata da motivazioni del tutto apodittiche e disancorate dalla fattispecie concreta (C. 22928/2014).

Nella specie, le allegazioni di violenza e aggressività paterna non sono state minimamente considerate dalla Corte d'Appello, nella motivazione in diritto, seppure, peraltro, avevano dato luogo all'emissione di un ordine di protezione.

E nella descrizione in fatto, è significativo come l'unica parte descrittiva delle stesse condotte violente sia quella relativa alla difesa del Ro.Gi., volta a contestare gli episodi di violenza domestica e assistita e ad allegare le assoluzioni, in sede penale, dai reati di maltrattamenti, aggravati ai sensi del comma 2 dell'art.572 c.p., e violenza sessuale aggravata.

Nessuna argomentazione critica ed autonoma del giudice civile di detti fatti (oggetto di motivi di gravame) vi è nella parte in diritto della sentenza impugnata, pur essendosi, in riforma della decisione di primo grado, mutato il regime di affidamento e disposto il collocamento dei minori, in tenera età, anziché presso la madre, presso il padre, indicato nelle denunce, anche penali, come l'autore delle violenze.

Né aiuta il richiamo alle conclusioni del consulente tecnico, in quanto neppure dalle stesse (per quanto riportato nella sentenza impugnata) si evince una benché minima considerazione di tali allegazioni di violenza, essendo, anzi, riportato il giudizio del consulente circa la "sostanziale adeguatezza nell'esercizio delle funzioni genitoriali di base e l'assenza di psicopatologie di rilievo idonee a interferire significativamente con le competenze genitoriali", nonché circa la presenza, solamente nella madre, di una "problematica specifica", inquadrabile quale "lesione della

funzione triadica", e le ricadute pregiudizievoli sui figli minori, soltanto alla madre imputabili.

Ma proprio le rilevate "criticità" circa l'esercizio della genitorialità materna avrebbero richiesto un esame delle allegazioni di violenza descritte dalla stessa e non la loro totale obliterazione, anche solo per la necessaria considerazione degli episodi, oggetto delle denunce e allegazioni e dei motivi di gravame, di violenza assistita da parte dei minori.

5. Del pari fondato è il quarto motivo, di rilievo preliminare, che denuncia omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatti decisivi, rappresentati dalla "violenza intrafamiliare, condotta offensiva e svalutante e prevaricante, tenuta da Ro.Gi. nei confronti della compagna alla presenza dei figli, e nei confronti dei bimbi stessi piccolissimi", dimostrati nella specie:

- dall'essersi la dr. Bl.Va. rivolta al Centro antiviolenza di Parma e alla Ausl di Parma - sede di Fidenza - per affrontare il danno post-traumatico da stress cagionato dalle condotte pregiudizievoli dell'ex compagno e padre dei figli minori,
- dalla relazione 18.05.22 del Servizio psicologico AUSL di Fidenza;
- dal ricorso ex art.342 bis c.c. del novembre 2021 per ordine di protezione, nel quale la ricorrente aveva rappresentato e provato le condotte violente dell'ex compagno al Tribunale di Parma, ricostruendo e provando "atti di violenza psicologica consistenti in denigrazioni, svalutazioni e insulti ("non sa fare la madre che è un'ignorante, che non capisce nulla, che deve studiare") nei suoi confronti come donna e come madre, controllo di ogni aspetto della vita; "ha impedito alla compagna di avere rapporti con amici ed amiche, definiti sempre in modo spregiativo: "non capisce un cazzo" "sono trogloditi", "non è un bravo medico" e persino con i parenti"; imponeva sempre le sue decisioni nella gestione della vita condivisa e della genitorialità ..., violenza fisica ("Non sono mancati episodi di aggressione e violenza fisica, come in data 2 maggio 2020, quando Ro.Gi. aggrediva la compagna procurandole un ematoma al piede, il 4 giugno 2020 quando la prendeva a schiaffi, giustificando poi il suo gesto come quello di una persona esasperata... A gennaio 2021 Ro.Gi. arrivò a lanciare addosso alla compagna incinta il biberon pieno di latte e, in altra occasione anche lo stendino", violenza assistita, "in data 29 maggio 2021, ad esempio, egli imponeva che Gi. rimanesse in una stanza al buio a piangere, la ricorrente andava a prendere il bambino per consolarlo e Ro.Gi. prendeva ad offenderla dandole della puttana, della cattiva madre, percuotendola sul braccio)";
- dal decreto con ordine di protezione, di allontanamento e divieto di avvicinamento, concesso dal Tribunale di Parma inaudita altera parte e poi confermato all'udienza per la durata di 8 mesi, neppure appellato dal Ro.Gi.;
- dal rinvio a giudizio e negli atti di indagine svolti nel relativo procedimento penale (per la violazione dell'ordine di protezione);
- dai risultati dei test svolti nel corso della CTU che con riguardo al Ro.Gi. avrebbero "accertato la permanenza di una elevata aggressività e incapacità di contenere l'ira. (test Ro.Gi. effettuato in CTU)".

Tali precisi fatti storici sono stati allegati sin dal ricorso introduttivo, poi nell'atto di appello avverso il decreto di primo grado nonché in tutte le difese svolte e sono decisivi, alla luce della giurisprudenza di questa Corte richiamata in ricorso.

In Cass. 11631/2024, si è invero affermato che " Nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale in cui siano adottati i "provvedimenti convenienti" di cui all'art. 333 c.c., ove venga dedotta la commissione di condotte di violenza domestica (come definita dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la L. n. 77 del 2013), il giudice, anche con riferimento a fatti anteriori all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149 del 2022, se non esclude l'esistenza di tali fatti e intenda adottare i menzionati provvedimenti, è chiamato a valutare la compatibilità delle misure assunte con l'esigenza di evitare, nel caso concreto, possibili situazioni di vittimizzazione secondaria". In motivazione, si è chiarito che, nella materia, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata ad Istanbul l'11/05/2011 e ratificata dall'Italia con L. n. 77 del 2013, Convenzione che è stata di recente ratificata dalla Unione Europea nell'ottobre 2023, deve essere tenuta in conto almeno ai fini dell'interpretazione delle norme interne in senso ad essa conforme (artt. 3, 18, 48).

Nella recente ordinanza Cass. n. 4595/2025, in relazione alle allegazioni di violenza nel processo familiare, si è evidenziato che: a) la finalità della misura dell'allontanamento dal domicilio e del divieto di avvicinamento non è quella di sanzionare l'aggressore, ma di impedire che egli venendo a contatto con la vittima possa reiterare le stesse condotte pregiudizievoli ovvero tenerne di più gravi; b) la Convenzione di Istanbul ha chiarito che il fenomeno denominato violenza domestica e di genere comprende tutti gli atti che comportano violazione dei diritti umani e discriminazione contro le donne, suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica; essa descrive inoltre un quadro molto chiaro della incidenza di questi atti di violenza sui rapporti familiari, sui procedimenti civili che hanno per oggetto l'affidamento e sulla necessità di tutelare i bambini che abbiano assistito a siffatti episodi di violenza (cd. violenza assistita); c) l'Italia è stata condannata dalla Corte EDU in data 2 marzo 2017 (Talpis c. Italia, ricorso n. 41237/14) e con la sentenza del 10 novembre 2022 (ricorso n. 25426/20 - Causa I.M. e altri c. Italia), per violazione degli artt. 14, 8, 2 e 3 della Convenzione; d) di conseguenza, ove siano allegati, in un procedimento di affidamento dei figli minori, comportamenti aggressivi o violenti di un genitore nei confronti dell'altro, il giudice civile deve necessariamente indagare per verificare se questi comportamenti sono stati effettivamente tenuti e la loro incidenza sulla relazione familiare e "ciò per una pluralità di ragioni, diverse dall' esigenza di repressione del reato e punizione dell'autore della condotta"; e) il genitore che con il suo comportamento costringe il figlio ad assistere ad atti di violenza sull'altro genitore o comunque aggressivi, lede il diritto del bambino a vivere in un ambiente sano ed armonioso; e, nel caso in cui i comportamenti violenti ovvero aggressivi siano accertati, il giudice civile deve adottare misure idonee a proteggere le vittime dalla possibile reiterazione di questi comportamenti, e da contatti con un genitore inadeguato; f) si tratta di indagini e valutazioni parzialmente differenti da quelle che eseguono il pubblico ministero e il giudice penale, perché il reato è un fatto tipico, di regola doloso, previsto da una norma di stretta interpretazione, mentre l'illecito civile consiste in qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto e segnatamente, qualora si parli di danno non patrimoniale qualunque fatto che leda beni costituzionalmente protetti (Cass. SU n. 26975 del 11/11/2008); g) in simili casi il giudice civile ha il dovere di accertare velocemente e accuratamente se effettivamente le allegazioni di violenza domestica hanno un fondamento o meno, anche acquisendo gli atti del processo penale, e comunque rendendo una autonoma valutazione sul punto.

Correttamente quindi si lamenta, nel presente ricorso, che l'omesso esame della violenza intrafamiliare, a base dell'ordine di protezione, confermato all'esito del contraddittorio delle parti e mai oggetto di impugnazione da parte del Ro.Gi., ha comportato da parte della Corte d'Appello, l'adesione alle informazioni fornite da servizio sociale e consulenti di psicologia giuridica, essendosi completamente trascurata la dedotta gravità del pregiudizio delle condotte paterne, la vulnerabilità della Bl.Va., "derivante dalla persistente soggezione della stessa all'ex partner, prodotta istituzionalmente e da ultimo dall'autorizzazione dello stesso decisa dalla Corte di appello ad assumere le decisioni di maggiore importanza relative ai figli dalla reiterata denigrazione da parte istituzionale (servizi sociali, e ctu) per aver osato dubitare della idoneità genitoriale paterna in ragione della violenza intrafamiliare".

Nella specie, si lamenta poi che l'aprioristica e non provata colpevolizzazione della dr. Bl.Va. per avere criticato la condotta paterna nei confronti dei figli costituirebbe "un caso emblematico di vittimizzazione secondaria".

In effetti, la Corte d'Appello non ha minimamente esaminati i fatti specifici allegati, avendoli, anzi, riportati solo a pag. 6, nell'ambito della ricostruzione della difesa dell'appellato Ro.Gi., evidenziando come il Ro.Gi. aveva precisato che, quanto agli episodi di violenza fisica, "si sarebbe trattato di una violenza esclusivamente riferita dalla persona offesa e che pure qualora accaduta l'aggravante della presenza di minori di tenera età andrebbe esclusa poiché questi ultimi non erano in grado di avvertire la situazione di disagio".

Non si esamina il fatto allegato dalla vittima di asserita di violenza, ma si descrive la giustificazione offerta dalla controparte, autore della condotta violenta contestata.

Ma sottovalutare - o peggio non considerare e trascurare del tutto - la allegazione di violenza domestica e di violenza assistita costituisce un errore rilevante poiché si tratta di fatti che integrano, ove provati, uno di quei gravi motivi che giustificano, secondo i casi e il prudente apprezzamento del giudice, la sospensione dei contatti tra il genitore e il figlio ovvero la limitazione dei contatti e il loro svolgersi in modalità protetta o assistita (cfr. Cass. 4595 cit.).

6. Il terzo motivo è del pari fondato.

Con esso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di una serie di norme in tema di affidamento dei figli minori, deducendo che sono state imposte limitazioni alla madre (la

previsione del collocamento dei minori presso il padre, con attribuzione al padre delle scelte di maggiore importanza rispetto alla salute e alla scuola dei minori, nonché il regime di limitata frequentazione materna), "alla luce di un rischio di "lesione della funzione triadica" che da alcuna parte del nostro codice civile si riscontra come parametro giuridico ai fini della determinazione dell'affidamento, collocazione e idoneità alla cura dei figli".

La Corte d'Appello, aderendo alle conclusioni della nuova CTU, avrebbe così rieditato la "sindrome della madre malevola" e della PAS o SAP, già ritenute da questa Corte, e dalla comunità scientifica, prive di alcun fondamento scientifico (Cass. 9691/2022; Cass. 13217/2021). Si sarebbe quindi attribuita la condizione di sofferenza dei piccoli Ca. e Gi. ("con maggiori difficoltà e manifestazioni d'ansia in Ca., che esterna crisi di rabbia, aggressività e pianto, nonché difficoltà con il cibo", decreto RG 922-24) apoditticamente alla madre in via principale, pur in mancanza di riscontri verificabili.

La Corte d'Appello, in effetti, ha fatto richiamo nella motivazione, ad alcuni stralci della consulenza in cui si afferma che la madre non riesce a non trasmettere ai figli il proprio giudizio negativo nei confronti del padre (lo ritiene incapace di assolvere alle esigenze dei minori e manifesta nei suoi confronti, anche in presenza dei figli un'ostilità ancora più accentuata), ma non emerge l'osservazione di precisi comportamenti bensì una valutazione personologica. Invero, pur essendo emerso "per entrambi i genitori una sostanziale adeguatezza nell'esercizio delle funzioni genitoriali di base e l'assenza di psicopatologie di rilievo idonee a interferire significativamente con le competenze genitoriali", si è dato rilievo ad una "problematica" rappresentata dalla "lesione della funzione triadica" ovvero dall'ostilità della madre "nel consentire l'accesso al terzo simbolico che intervenga nella relazione con i figli".

Si sono poi evidenziate, con il richiamo alla relazione dei Servizi sociali, quanto alla madre, "modalità difensive, assenza di autocritica rispetto alla propria genitorialità".

Ma ciò non era sufficiente per fondare il collocamento prevalente dei minori in tenera età presso il padre con attribuzione allo stesso delle decisioni di maggior rilievo riguardanti i figli, oltretutto ignorando del tutto le allegazioni di violenza (vedasi i precedenti paragrafi).

In diverse pronunce di questa Corte si è affermato che, al fine di modificare l'affidamento del minore e diritto di visita o di adottare misure che ne comportino lo spostamento della residenza con la conseguente alterazione delle sue abitudini di vita, non è sufficiente la diagnosi di una patologia, tantomeno di una diagnosi sulla quale non vi siano solide evidenze scientifiche; il giudice è tenuto ad accertare la veridicità comportamenti pregiudizievoli per il minore, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, senza che sia decisivo il giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della patologia diagnosticata (Cass. n. 13217 del 17/05/2021; Cass. n. 9691 del 24/03/2022; Cass. n. 3576 dell'8/02/2024).

Nella specie, anche lo stato di disagio o sofferenza dei bambini viene imputato alla madre per avere "preteso di esercitare il suo diritto di frequentazione pariteica", ma non si descrivono altre condotte pregiudizievoli del genitore (che, peraltro, si era trasferito per ragioni di lavoro a Piacenza).

Come rilevato in Cass. 4595/2025, l'idoneità genitoriale non può prescindere in nessun caso dalla osservazione del comportamento, non si possono far "discendere dalla diagnosi di una patologia, anche se scientificamente indiscussa e a maggior ragione se dubbia, una presunzione di colpevolezza o di inadeguatezza al ruolo di genitore, scissa dalla valutazione in fatto dei comportamenti", devono essere giudicati i fatti e i comportamenti nel processo e "la

diagnosi, il cui rigore scientifico può e deve essere apprezzato dal giudice, peritus peritorum, può aiutare a comprendere le ragioni dei comportamenti e soprattutto a valutare se sono emendabili, ma non può da sola giustificare un giudizio - o pregiudizio - di non idoneità parentale a carico del genitore (Cass. n. 3576 dell'08/02/2024, in motivazione)".

Anche nel presente giudizio, la Corte di merito non si è attenuta segnatamente al principio che in tema di affidamento del minore e diritto di visita la diagnosi di una patologia o anomalia personologica di uno o di entrambi i genitori, rilevata e accertata dal consulente tecnico d'ufficio, anche se scientificamente fondata, non può essere recepita acriticamente dal giudice, ma deve essere inserita nel contesto della dinamica processuale in cui viene in rilievo la posizione di tutte le persone aventi diritto alla tutela della relazione familiare, non potendosi prescindere dalla osservazione e valutazione dei comportamenti tenuti dai genitori e dal figlio, e di tutti gli elementi che connotano la relazione familiare ai fini di accertare il miglior interesse del minore (cfr. Cass. 4595 cit.).

7. Il quinto motivo denuncia la violazione della normativa internazionale in tema di violenza domestica e di affidamento dei minori, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere la Corte d'Appello ritenuto ravvisabile nella condotta aggressiva, violenta, offensiva e degradante tenuta da Ro.Gi. nei confronti della madre, alla presenza dei figli, un comportamento contrario al rispetto dei diritti umani della ricorrente nonché ignorandone la rilevanza anche ai fini dei rapporti paterni con i figli.

I comportamenti contestati, di pregiudizio all'integrità fisica ("riconducibile ad atti di violenza fisica ovvero a qualsiasi comportamento, anche non configurabile il reato di cui all'articolo 572 c.p., che metta in pericolo l'integrità o la libertà dell'altra persona, ricomprendendo non solo le situazioni di danno imminente, ma anche un pericolo concreto e imminente"), non sarebbero stati minimamente presi in considerazione, il che ha comportato illegittime limitazioni della responsabilità genitoriale materna e di fatto la privazione del diritto di prendere le decisioni più rilevanti (salute e scuola) nell'interesse dei figli.

La censura deve ritenersi assorbita, in quanto son stati accolti i motivi denunciati, sul punto, motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi.

8. Il sesto motivo lamenta violazione di Convenzioni internazionali in tema di diritti del fanciullo e di Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), dell'art. 32 Cost. nonché della Convenzione di Istanbul per avere la Corte d'Appello disciplinato il regime di affidamento dei figli minori, limitando seriamente il legame familiare con la madre dei bambini in tenera età, con un affidamento "di fatto esclusivo" al padre, pur in assenza di specifici pregiudizi per lo sviluppo psico-fisico dei minori derivanti dalla condotta materna e con disconoscimento invece delle condotte pregiudizievoli paterne.

Con il settimo motivo, si lamenta che la Corte d'Appello abbia ritenuto inammissibili le produzioni documentali effettuate dalla Bl.Va. cinque giorni prima dell'udienza con note difensive e conclusioni, ribadite oralmente il giorno dell'udienza. La ricorrente lamenta che "documenti relativi a fatti nuovi, non emersi nel processo, devono sempre essere ritenuti ammissibili, soprattutto quando, come nel caso di specie, il CTU ha omesso di allegare alla relazione finale sia gli accertamenti testistici fatti che le controdeduzioni della CTP Bl.Va."

Con l'ottavo motivo, si contesta la violazione dell'art. 337 c.c., in punto di misura fissata per il contributo materno al mantenimento dei minori, avendo la Corte territoriale omesso di verificare

le effettive esigenze dei minori, le risorse economiche di entrambi i genitori, nonché l'effettivo tempo di permanenza dei minori presso l'uno o l'altro genitore.

Il nono motivo verte sulle spese processuali, in punto di condanna a pagare due terzi delle spese dei due gradi di giudizio.

Tutte le suddette censure sono assorbite, per effetto dell'accoglimento dei precedenti vizi esaminati.

9. Per tutto quanto sopra esposto, vanno accolti i motivi secondo, terzo e quarto, infondato il primo motivo e assorbiti i restanti, e va cassato il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame, tenuto conto dei principi di diritto richiamati sopra.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, infondato il primo motivo e assorbiti i restanti, cassa il decreto impugnato, con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione, anche in punto di liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omissi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2025.